

**D.g.r. 2 agosto 2016 - n. X/5527****Interventi strutturali di prevenzione del rischio sismico sugli edifici strategici e rilevanti, in attuazione dell'ordinanza del capo del dipartimento di protezione civile n. 293/2015 (art. 2, comma 1, lettera b) - Criteri per l'individuazione degli interventi prioritari nelle zone a maggior rischio sismico**

## LA GIUNTA REGIONALE

## Richiamati:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile» e, in particolare, l'art. 5, comma 2, ai sensi del quale, al verificarsi di eventi calamitosi, che per intensità ed estensione devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, l'Autorità provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica», con cui sono stati approvati i criteri per l'individuazione delle zone sismiche e la formazione e aggiornamento degli elenchi di tali zone, di cui all'Allegato 1 all'ordinanza medesima;
- la propria deliberazione 7 novembre 2003, n. 14964 «Disposizioni preliminari per l'attuazione dell'ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003»;
- il decreto dirigenziale 21 novembre 2003 n. 19904 «Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche di cui all'art. 2, commi 3 e 4 dell'ordinanza p.c.m. n. 3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003», che:
  - approva l'elenco delle tipologie degli edifici la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale ai fini di protezione civile, nonché degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;
  - definisce, al punto 1 dell'Allegato A, le categorie e le opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, tra cui gli «edifici destinati a sedi di amministrazioni comunali», ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza;
- il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, e, in particolare, l'articolo 11, con il quale viene istituito il Fondo per la prevenzione del rischio sismico, per il periodo 2010-2016;

Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 26 ottobre 2015, n. 293 «Attuazione dell'art. 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77» (di seguito «OCDPC 293/2015»), che determina, per l'annualità 2014, le risorse, i requisiti e i criteri di utilizzo del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, nonché gli elenchi dei comuni che possono beneficiare dei contributi;

Visti, in particolare, dell'OCDPC 293/2015:

- l'articolo 2, comma 2, che stabilisce che i contributi provenienti dal Fondo in questione possono essere destinati ad interventi di prevenzione del rischio sismico, da realizzarsi nei comuni elencati nell'Allegato 7, nei quali l'accelerazione massima al suolo sia uguale o superiore a 0,125g;
- l'art. 2, comma 6, che individua la misura del finanziamento al di sotto della quale le Regioni destinatarie possono non attivare i contributi di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 2;
- l'art. 3, comma 2, che attribuisce alle regioni la gestione dei contributi;
- l'art. 10, comma 1, che affida alle Regioni la selezione degli interventi, secondo i programmi di cui all'art. 3, comma 3, della medesima OCDPC 293/2015, tenuto conto delle verifiche tecniche eseguite ai sensi della richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 14 dicembre 2015, con il quale sono state assegnate a Regione Lombardia risorse finanziarie pari ad € 2.131.206,63, di cui:

- € 1.947.877,03, per gli interventi di cui all'art. 2 comma 1, lettere b) e c), dell'OCDPC 293/2015, relativi agli edifici ed

alle opere infrastrutturali, di proprietà pubblica, considerati strategici e fondamentali per le finalità di protezione civile durante gli eventi sismici, nonché agli edifici privati;

- € 183.329,60, per indagini di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite di Emergenza, di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), della medesima ordinanza;

Dato atto che:

- con decreto dirigenziale n. 1852 del 15 marzo 2016, è stata accertata sul capitolo di entrata 4.0200.01.6806 la somma di € 2.131.206,63;
- con propria deliberazione 16 maggio 2016, n. 5154, è stato, tra l'altro, disposto l'incremento della dotazione del capitolo di entrata 4.0200.01.6806 e del collegato capitolo di spesa 11.01.203.6807, per € 2.131.206,63;
- con propria deliberazione 25 luglio 2016, n. 5433, è stato, tra l'altro, disposto l'incremento della dotazione del capitolo di spesa 11.01.203.6807, per la somma di € 75.654,41, derivante da economie di spesa relative agli interventi di prevenzione del rischio sismico relative alle somme impegnate nelle annualità 2013, 2014 e 2015, appostate sul capitolo 7483 «Fondo per le risorse svincolate in applicazione dell'art. 4, comma 5, della l.r. 23/2009»;

Preso atto che sul capitolo di spesa 11.01.203.6807 risultano altresì disponibili le somme di € 13.593,63, derivante dalle economie di spesa relative alle somme impegnate nell'annualità 2016, e di € 63.734,52, derivante dalle economie di stanziamento relative alle precedenti annualità;

Ritenuto di dover determinare i criteri per la realizzazione degli interventi di prevenzione del rischio sismico sugli edifici strategici, di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), dell'OCDPC 293/2015;

Ritenuto, quindi, di:

- ammettere a contributo gli interventi di prevenzione del rischio sismico di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), dell'OCDPC 293/2015, relativi ad edifici, strutture ed opere di proprietà delle amministrazioni comunali, con finalità di protezione civile, con il seguente ordine di priorità:
  - a) gli interventi riguardanti le sedi di amministrazioni comunali, ospitanti funzioni e attività connesse con la gestione delle emergenze, individuate dai piani di emergenza comunali;
  - b) le strutture, come definite nell'Allegato A al richiamato decreto dirigenziale n. 19904/2003, che assumono rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e che risultano individuate dai piani di emergenza comunali, dotati di studi di microzonazione sismica per l'intero territorio comunale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) dell'OCDPC 293/2015;
  - c) gli interventi di prevenzione del rischio sismico di edifici ed opere di interesse strategico in comuni non compresi nell'allegato 7 dell'OCDPC 293/2015, purché dotati dell'indagine di microzonazione sismica sull'intero territorio comunale, di studi relativi alla risposta sismica locale, che permettano di individuare le zone stabili suscettibili di amplificazioni locali del moto sismico e le zone suscettibili di instabilità, e dell'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza;
- dare priorità agli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del punto che precede, per i quali:
  - sia stata eseguita la valutazione della vulnerabilità sismica dell'edificio oggetto dell'intervento, ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con d.m. 14 gennaio 2008 e relativa circolare, con l'individuazione degli indicatori di rischio sismico, in essere e attesi dopo l'intervento;
  - siano stati eseguiti gli studi di microzonazione sismica per l'intero territorio comunale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) dell'OCDPC 293/2015;
  - il progetto definitivo/esecutivo delle opere sia coerente con i risultati della valutazione della vulnerabilità sismica, in linea con il raggiungimento degli indicatori di rischio sismico attesi e con gli obiettivi di prevenzione del rischio sismico;
- far convergere le risorse finanziarie a disposizione, al fine di renderne efficace l'impiego, sugli interventi prioritari di cui alla lettera a) che precede, ammettendo a finanziamento gli interventi per i quali è possibile assicurare un contributo non inferiore all'80% del contributo massimo erogabile, cal-

## Serie Ordinaria n. 31 - Giovedì 04 agosto 2016

colato ai sensi degli articoli 8 e 10 dell' OCDPC 293/2015;

- destinare le eventuali risorse residue agli interventi specificati, in ordine di priorità, alle lettere b) e c) che precedono, ammettendo a finanziamento gli interventi per i quali è possibile assicurare un contributo non inferiore al 60% del contributo massimo erogabile;
- non attivare, in considerazione dell' ammontare delle risorse assegnate, i contributi previsti dall' art. 2, comma 1, lettera c), dell' OCDPC 293/2015 e di destinare tutte le risorse disponibili a favore degli interventi di cui all' art. 2, comma 1, lettera b), della stessa ordinanza;

Ritenuto, inoltre, di demandare alla competente struttura regionale, ai sensi dell' art. 10 dell' OCDPC 293/2015:

- la predisposizione della modulistica tecnica per la presentazione dei progetti;
- l' attuazione delle procedure di selezione dei progetti presentati;
- l' individuazione dei progetti e degli interventi, indicando, altresì, modalità e tempi di attuazione, nel rispetto dell' ordinanza medesima;

Considerato che le risorse per il finanziamento del programma di prevenzione del rischio sismico sugli edifici strategici e rilevanti di cui trattasi, appostate al capitolo di spesa 11.01.203.6807 (risorse vincolate) «Contributi del fondo statale per il piano interventi e verifiche tecniche ai fini sismici» del corrente esercizio finanziario, sono pari alla somma complessiva di € 2.100.859,59, derivante dalla somma di € 1.947.877,03, relativa alla quota di finanziamento assegnata a Regione Lombardia, per l' annualità 2014, per gli interventi di cui all' art. 2 comma 1, lettere b) e c), dell' OCDPC 293/2015, e dalla somma di € 152.982,56, derivante da economie di spesa sugli interventi di prevenzione del rischio sismico delle annualità 2013, 2014 e 2015 (ordinanza PCM 4007/2012 e ordinanza CDPC 52/2013);

Dato atto che eventuali economie di spesa saranno imputate al Fondo di prevenzione del rischio sismico dell' annualità successiva, ai sensi dell' art. 15 dell' OCDPC 293/2015;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013, concernenti gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

Ad unanimità dei voti, resi nei modi e termini di legge;

**DELIBERA**

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite e approvate:

1. di destinare la somma complessiva di € 2.100.859,59 agli interventi di prevenzione del rischio sismico di cui all' art. 2, comma 1, lettera b), dell' ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 26 ottobre 2015, n. 293, relativi ad edifici, strutture ed opere di proprietà delle amministrazioni comunali, con finalità di protezione civile, ammettendo con il seguente ordine di priorità:

- a) gli interventi riguardanti le sedi di amministrazioni comunali, ospitanti funzioni e attività connesse con la gestione delle emergenze, individuate dai piani di emergenza comunali;
- b) le strutture, come definite nell' Allegato A al richiamato decreto dirigenziale n. 19904/2003, che assumono rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e che risultano individuate dai piani di emergenza comunali, dotati di studi di microzonazione sismica per l' intero territorio comunale di cui all' articolo 2, comma 1, lettera a) dell' OCDPC 293/2015;
- c) gli interventi di prevenzione del rischio sismico di edifici ed opere di interesse strategico in comuni non compresi nell' allegato 7 dell' OCDPC 293/2015, purché dotati dell' indagine di microzonazione sismica sull' intero territorio comunale, di studi relativi alla risposta sismica locale, che permettano di individuare le zone stabili suscettibili di amplificazioni locali del moto sismico e le zone suscettibili di instabilità, e dell' analisi della Condizione Limite per l' Emergenza;

2. di dare priorità agli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente punto 1), per i quali:

- sia stata eseguita la valutazione della vulnerabilità sismica dell' edificio oggetto dell' intervento, ai sensi dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con d.m. 14 gennaio 2008 e relativa circolare, con l' indivi-

duazione degli indicatori di rischio sismico, in essere e attesi dopo l' intervento;

- siano stati eseguiti gli studi di microzonazione sismica per l' intero territorio comunale di cui all' articolo 2, comma 1, lettera a) dell' OCDPC 293/2015;

- il progetto definitivo/esecutivo delle opere sia coerente con i risultati della valutazione della vulnerabilità sismica, in linea con il raggiungimento degli indicatori di rischio sismico attesi e con gli obiettivi di prevenzione del rischio sismico;

3. di destinare prioritariamente le risorse finanziarie a disposizione agli interventi di cui alla lettera a) del punto 1), ammettendo a finanziamento gli interventi per i quali è possibile assicurare un contributo non inferiore all' 80% del contributo massimo erogabile, calcolato ai sensi degli articoli 8 e 10 dell' OCDPC 293/2015;

4. di destinare le eventuali risorse residue agli interventi specificati, in ordine di priorità, alle lettere b) e c) del punto 1), ammettendo a finanziamento gli interventi per i quali è possibile assicurare un contributo non inferiore al 60% del contributo massimo erogabile;

5. di non prevedere contributi relativamente agli interventi di cui all' art. 2, comma 1, lettera c), dell' OCDPC 293/2015;

6. di demandare alla competente struttura regionale, ai sensi dell' art. 10 dell' OCDPC 293/2015:

- la predisposizione della modulistica tecnica per la presentazione dei progetti;
- la definizione delle procedure di selezione dei progetti presentati;
- l' individuazione dei progetti e la definizione del programma degli interventi, indicando, altresì, modalità e tempi di attuazione, nel rispetto dell' Ordinanza medesima;

7. di dare atto che le risorse per il finanziamento del programma di prevenzione di cui trattasi, pari ad € 2.100.859,59, sono appostate al capitolo di spesa 11.01.203.6807 (risorse vincolate) «Contributi del fondo statale per il piano interventi e verifiche tecniche ai fini sismici» del corrente esercizio finanziario;

8. di dare atto che il competente dirigente regionale provvederà all' adozione dei provvedimenti per l' erogazione dei finanziamenti, nell' osservanza degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013, concernenti gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

9. di dare atto che eventuali economie di spesa saranno imputate al Fondo di prevenzione del rischio sismico dell' annualità successiva, ai sensi dell' art. 15 dell' OCDPC 293/2015;

10. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

11. di disporre, altresì, la pubblicazione del presente provvedimento, in applicazione dell' articolo 26 del decreto legislativo 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi